

I muscoli del Governo: contro i rave o contro il diritto di manifestare?

Autore: [Livio Pepino](#)

Dopo tante parole i fatti e, con essi, il volto e gli obiettivi della destra al governo. Il primo provvedimento varato dal Governo Meloni, annunciato con squilli di tromba in conferenza stampa dalla presidente del Consiglio e dal ministro dell'interno, è l'aumento del catalogo dei reati (come non ce ne fossero già abbastanza nel nostro sistema) con l'introduzione, contenuta nel nuovo art. 434 *bis* codice penale, del delitto di «invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica» (per i cui organizzatori e promotori è prevista la pena della reclusione da tre a sei anni e della multa da 1.000 a 10.000 euro e l'applicazione di misure di prevenzione). La norma, stante la concomitanza di un rave party organizzato per Halloween nei pressi di Modena, è stata definita (e archiviata) come intervento *anti rave* ma è, in realtà, tutt'altro: una provocazione istituzionale, un mostro giuridico e, soprattutto, un segnale politico.

Cominciamo dalla provocazione istituzionale (a fronte della quale, ancora una volta, il presidente della Repubblica sembra aver scelto, impropriamente, il silenzio). Il nuovo reato è stato introdotto con un decreto legge, cioè con lo strumento che l'art. 77 Costituzione riserva ai «casi straordinari di necessità e di urgenza» e, nella conferenza stampa di presentazione, il ministro proponente ha espressamente richiamato, come giustificazione, il rave in corso a Modena. Orbene, se una certezza c'è, essa riguarda proprio l'assenza di qualsivoglia straordinarietà della situazione e la mancanza di ogni urgenza di provvedere: l'ultimo rave abusivo di una qualche consistenza prima di quello in corso risale a oltre un anno fa (Viterbo, agosto 2021) e a Modena quello in atto è rientrato grazie a una saggia e duttile trattativa condotta dall'autorità di polizia senza bisogno di strumenti straordinari, di codici e di pandette. Il ricorso al decreto legge è, dunque, una pura esibizione di forza e di prepotenza istituzionale. Un modo per dire che i vincoli costituzionali non valgono per questa maggioranza: cosa particolarmente grave (anche se sul punto nessuna maggioranza politica degli ultimi decenni ha la coscienza a posto) proprio perché si tratta del suo primo atto, quasi di una indicazione di metodo.

Ancor più grave il merito. Anche a voler enfatizzare l'efficacia di strumenti normativi *ad hoc*, infatti, è agevole rilevare come una norma che punisce i comportamenti richiamati nel nuovo art. 434 *bis* già esisteva (ed esiste) nel nostro sistema: è l'art. 633 codice penale che prevede come reato l'«invasione arbitraria di terreni o edifici altrui al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto» considerandola, se commessa da più di cinque persone, perseguibile di ufficio e punibile con una pena da due a quattro anni di reclusione (ulteriormente aumentata per promotori e organizzatori). Perché, dunque, prevedere una nuova fattispecie di reato? Due, a ben guardare, le ragioni. *La prima* è lo spostamento dell'attenzione normativa dalla «invasione» al «raduno». Nel nuovo reato l'occupazione di

un terreno o di un edificio passa, infatti, in secondo piano e rileva solo come presupposto di un *raduno*, cioè – per usare le parole del dizionario Treccani – del «radunarsi di molte persone in un luogo al fine di partecipare a una pubblica manifestazione di carattere vario, a festeggiamenti, a competizioni sportive eccetera», ove ne «possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica». In altri termini l'oggetto del divieto e della sanzione previsti nella norma diventa la riunione (o la manifestazione) che, per definizione, si svolge nello spazio (e, dunque, su un terreno o in un edificio) e che sempre, in astratto, può essere fonte di un generico pericolo (anche solo per la calca). La seconda ragione della creazione della nuova fattispecie è un ulteriore aumento delle pene per l'invasione di terreni, aumento che fa seguito a quello realizzato, con riferimento all'art. 633 codice penale, dal decreto legge n. 213/2018 (primo decreto Salvini) e che rende possibili, insieme all'arresto in flagranza degli indagati, anche lo loro sottoposizione a intercettazioni ambientali e telefoniche.

I fatti non lasciano dubbi: i rave sono, a tutto concedere, sullo sfondo e ben altra è la portata dell'intervento normativo. Il nuovo reato e le nuove pene riguardano marginalmente i frequentatori dei rave (anche se non sarebbe il primo caso in cui la sperimentazione di un surplus di repressione avviene nei confronti di categorie poco amate dall'opinione pubblica: basti pensare alla vicenda del DASPO per gli *hooligans* del calcio) ed hanno piuttosto come obiettivo le libertà di riunione e di manifestazione di tutti. Ed è superfluo dire che, quando si parla di queste libertà, il pensiero corre alle diverse espressioni del conflitto sociale, alle manifestazioni studentesche (significativamente represses in modo brutale alla Sapienza di Roma mentre era in corso il dibattito sulla fiducia al nuovo governo: <https://vll.staging.19.coop/rimbalzi/2022/10/28/la-sapienza-dopo-le-cariche-occupata-la-facolta-di-scienze-politiche/>), alle proteste contro grandi opere e disastri ambientali e via seguitando. Non solo. Questo intervento prosegue e completa quello realizzato con il decreto legge n. 53/2019 (secondo decreto Salvini) con cui le pene per reati come l'oltraggio, la resistenza a pubblico ufficiale, l'interruzione di pubblico servizio e il danneggiamento vennero significativamente aumentate in caso di commissione «nel corso di manifestazioni» (in controtendenza persino con le previsioni del codice Rocco, emblema del fascismo, che, nell'art. 62, n. 3, prevedeva – e prevede – come attenuante il fatto di «aver agito per suggestione di una folla in tumulto»).

La conclusione è evidente. Non siamo in presenza di una previsione marginale e di scarsa applicazione, destinata a garantire il rispetto della legalità in situazioni estreme, ma del biglietto da visita della nuova maggioranza e delle sue politiche. Un biglietto da visita inquietante che prefigura le modalità di gestione del conflitto sociale che si profila, originato dalla impossibilità di questa maggioranza – per vincoli europei e per il suo essere espressione del padronato (<https://vll.staging.19.coop/in-primo-piano/2022/10/28/il-governo-della-destra-e-i-conti-aperti-con-il-neofascismo-e-lo-stragismo/>) ? di incidere sul quadro economico del Paese: modalità di gestione muscolari e di pura contrapposizione per cui è necessario, anche,

dotarsi di nuovi strumenti. Un biglietto da visita ulteriormente inquietante perché segnato dal persistere del modello di diritto penale *differenziato* che ha costituito il DNA del berlusconismo, con la compresenza di un codice “dei briganti” e di un codice “dei galantuomini”: il primo incidente sulla vita e sulla libertà dei destinatari, il secondo diretto a scandire il tempo che separa i fatti dalla prescrizione.

A fronte di ciò le opposizioni (politiche e mediatiche) balbettano proteste di circostanza omettendo ogni analisi autocritica dei precedenti che questa deriva hanno preparato e favorito. Se anche cambieranno registro (cosa in verità assai improbabile) sarà sempre tardi.